

RICOGNIZIONE PROVVEDIMENTI COVID-19

a cura di FB &Associati

23 marzo

2020



Premessa

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. E' la prima misura concreta messa in campo dal Governo per fronteggiare l'epidemia sorta in Cina, nella provincia di Wuhan, nel dicembre 2019.

L'11 febbraio 2020 l'OMS ha attribuito una nuova denominazione alla malattia causata dal nuovo coronavirus: COVID-19, abbreviazione di «coronavirus disease 2019» o, in italiano, malattia da coronavirus 2019.

Con l'evolversi della situazione mondiale, conseguentemente alla diffusione del virus in molteplici paesi del globo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'11 marzo 2020 che il Coronavirus è una pandemia, termine utilizzato dall'Organizzazione quando una malattia non è limitata ad una singola area geografica ma si diffonde a livello globale.

In Italia, i primi casi di Coronavirus vengono registrati a Roma il 30 gennaio quando due turisti provenienti dalla Cina risultano positivi al virus. E' tuttavia il 21 febbraio 2020 che vengono registrati 16 nuovi casi nell'area di Codogno, dove il virus inizia a diffondersi in maniera esponenziale. Da quel momento, Governo e Regioni iniziano a disporre misure di volta in volta più stringenti al fine di contenere e contrastare l'emergenza. Nelle prossime slide, potrete trovare una sintesi dei provvedimenti adottati su scala nazionale e regionale attualmente in vigore.

Misure restrittive su tutto il territorio nazionale

Ambito	Disposizione	Decreto	Efficacia
Viaggi, spostamenti e trasporti	Divieto di uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative e/o di salute dietro autocertificazione . Non sono previste limitazioni al traffico delle merci.	dPCM 8 marzo 2020; dPCM 9 marzo 2020; dPCM 22 marzo 2020.	Fino al 3 aprile 2020.
Riunioni ed eventi	Sono vietati assembramenti e sono sospese manifestazioni, riunioni, eventi di qualsiasi natura ed in qualsiasi posto (aperto o chiuso, pubblico o privato)	dPCM 8 marzo 2020; dPCM 9 marzo 2020.	Fino al 3 aprile 2020.
Lavoro	E' disposta la modalità di lavoro agile nonché l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti.	dPCM 8 marzo 2020; dPCM 9 marzo 2020; dPCM 11 marzo 2020 dPCM 22 marzo 2020	Fino al 3 aprile 2020.
Attività Commerciali	Chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle previste dall'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.	dPCM 11 marzo 2020; dPCM 22 marzo 2020	Fino al 3 aprile 2020.
Attività Produttive	Sono sospesi i reparti non essenziali ed adottati appositi protocolli anti-contagio.	dPCM 11 marzo 2020 dPCM 22 marzo 2020	Fino al 3 aprile 2020.
Scuola e Università	Chiusura di tutte le scuole e le Università ad eccezione di tirocini relativi alle professioni sanitarie.	dPCM 8 marzo 2020 dPCM 9 marzo 2020	Fino al 3 aprile 2020.

Indice/1

➤ DECRETI-LEGGE

- **23 febbraio 2020, n. 6** «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- **2 marzo 2020, n. 9** «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- **8 marzo 2020, n. 11** «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»
- **9 marzo 2020, n. 14** «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»
- **17 marzo 2020, n. 18** «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Indice/2

➤ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETI

- **8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020** «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

➤ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone Rosse. **24 febbraio 2020**

➤ MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO recante lo schema di ordinanza regionale contenente le misure di contenimento della diffusione di COVID-19 per le Regioni non interessate dal cluster. **26 febbraio 2020**

➤ MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZE

- **30 gennaio 2020** «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus»
- **21 febbraio 2020** « Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19»
- **15 marzo 2020** «Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale»
- **20 marzo 2020** «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»

Indice/3

➤ MINISTERO DELLA SALUTE, CIRCOLARI

- **n. 1997 22/01/2020, n. 2302 27/01/2020, n. 5443 22/02/2020** «COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti.»
- **n. 5889 25/02/2020** «Richiamo in ordine alle indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020»
- **n. 6144 27/02/2020** «Precisazioni in ordine all’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19”».
- **n. 6337 27/02/2020** «Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico.»
- **n. 6360 27/02/2020** «COVID-19. Aggiornamento»
- **n. 6607 29/02/2020** «Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-COV-2»
- **n. 2627 1/03/2020** «Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19»
- **n. 15540 13/03/2020** «Mascherine in TNT: Circolare informativa emergenza epidemiologica da COVID-19»
- **n. 7422 16/03/2020** «trasmissione “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”»
- **n. 9220 17/03/2020** «Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2»
- **n. 9268 18/03/2020** «COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori»
- **n. 9774 20/03/2020** «COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2»

Indice/4

- **MINISTERO DELL'INTERNO, DIRETTIVA n. 14606 08/03/2020** «Direttiva ai prefetti sui controlli nelle aree a contenimento rafforzato»

- **MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARI**
 - **n. 15350 12/03/2020** «Polmonite da nuovo corona-virus (COVID-19)»
 - **n. 15350 14/03/2020** «Polmonite da nuovo corona-virus (COVID-19)»

- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETI**
 - Servizi minimi essenziali per il trasporto aereo. **12 marzo 2020**
 - Restrizioni in materia di trasporto non di linea. **13 marzo 2020**
 - Disposizioni per i treni a lunga percorrenza. **14 marzo 2020**
 - Sospensione divieti di circolazione mezzi pesanti. **14 marzo 2020**
 - Sospensione collegamenti e trasporti ordinari delle persone da e per la Sardegna. **14 marzo 2020**
 - Sospensione collegamenti e trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. **16 marzo 2020.**
 - Autoisolamento a chi rientra in Italia. **17 marzo 2020**

- **MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DIRETTIVA n. 2/2020** «Nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro» **12 marzo 2020**

Indice/5

- **MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CIRCOLARE** n. 1 «Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa» **4 marzo 2020**
- **CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROTOCOLLO** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. **14 marzo 2020**
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZE**
 - **n. 630 del 3 febbraio 2020** «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»
 - **n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1 marzo 2020, n. 643 del 1 marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 del 8 marzo 2020, n. 646 del 8 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n.654 del 20 marzo 2020** recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**»

Il [decreto-legge](#) dispone che le autorità competenti possano adottare **misure di contenimento nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva al virus almeno una persona** per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei comuni o nelle aree in cui vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio. Tra le misure che possono essere adottate:

- **Sospensione** di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (**art. 1, comma 2, lettera c**), dei servizi educativi (**art. 1, comma 2, lettera d**) e delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (**art. 1, comma 2, lettera g**);
- Applicazione della **quarantena con sorveglianza attiva - per 14 giorni** - agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva COVID-19 (**art. 1, comma 2, lettera g**) (una misura già prevista nell'[ordinanza](#) del Ministero della Salute vigore dal 21 febbraio 2020 e valida per 90 giorni);
- **Chiusura** di tutte le attività commerciali (**art. 1, comma 2, lettera j**) e degli uffici pubblici (**art. 1, comma 2, lettera k**);
- **Limitazione all'accesso** (o sospensione) dei servizi di trasporto di merci e persone (**art. 1, comma 2, lettera m**);
- **Sospensione** delle attività lavorative per le imprese (**art. 1, comma 2, lettera n**).

Le autorità competenti possono adottare **ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza**. Tali misure possono essere **adottate con DPCM**, dai Presidenti delle regioni competenti o dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Sono previste **sanzioni**, per il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel decreto-legge nonché nei decreti attuativi, in ottemperanza dell'[articolo 650 del codice penale](#) (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità) che prevede l'arresto **fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro**.

Il provvedimento, così come è stato approvato definitivamente dal Parlamento, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Il [decreto legge](#) reca misure a sostegno delle imprese/famiglie nei Comuni della c.d. zona rossa ed in particolare:

- **Sospensione dei termini dei versamenti** (relativamente alle entrate tributarie e non), scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (**art. 2**);
- **Estensione delle disposizioni** di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 (Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) anche agli **adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche** (**art. 3**);
- **Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio fino al 30 aprile 2020** (**art. 7**);
- Previsione di **norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario** (**art.13**);
- **Disciplina la cassa integrazione salariale in deroga** per lavoratori del settore privato residenti o domiciliati nel suddetto territorio, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per **massimo tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020** (**art. 15**);
- **Disciplina del Fondo garanzia PMI** (**art. 25**) ed **incremento di 350 milioni** per l'anno 2020 del **Fondo SIMEST** (**art. 27**);
- **Autorizzazione** - per il dipartimento di protezione civile e i soggetti attuatori da esso individuati con l'ordinanza n.630 tra cui anche i soggetti privati - all'**acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi medicali nonché l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva** analoga a quella prevista per i DPI contenuti nella normativa vigente e fare **ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari** (anche prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'ISS) (**articolo 34**).

Iter di conversione in legge:

- Assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio del Senato (AS 1746). **Relatori:** Conzatti (IV) Presutto (M5S). Il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione e in Aula è stato rimandato a data da destinarsi.
- Conversione in legge entro il 1° maggio 2020.

Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»

Il [decreto legge](#) reca misure sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. In particolare:

- **Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020 (art. 1);**
- **Attuazione** misure igienico-sanitarie, stabilite dal Ministero della Salute, da parte dei capi degli uffici giudiziario **dal 23 marzo fino al 31 maggio 2020**, con la possibilità di **limitare l'accesso del pubblico, celebrare tutte le udienze a porte chiuse** e l'eventuale **rinvio di udienze a data successiva al 31 maggio 2020** tranne per le eccezioni stabilite dalla lettera g), comma 2, art. 2 del presente decreto. (art. 2);
- **Differimento a data successiva al 22 marzo 2020** delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, nonché **possibilità di limitazione all'accesso agli uffici giudiziari, di rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020** e **celebrazione udienze pubbliche a porte chiuse (art. 3);**
- In materia di **giustizia contabile: limitazione accesso al pubblico degli uffici, celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze pubbliche del controllo e rinvio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020 (art. 4);**

Iter di conversione in legge:

- Assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia del Senato (AS 1757). L'esame non è ancora iniziato.
- Conversione in legge entro il 7 maggio 2020.

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «**Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19**»

Il [decreto legge](#) reca misure per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare dispone:

- **misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi iscritti al 4° e 5° anno e per il conferimento di incarichi di lavoro a personale sanitario (art.1);**
- **misura della quarantena con sorveglianza attiva non si applica per gli operatori sanitari e quelli dei servizi pubblici essenziali (art. 7);**
- **istituzione presso una sede di continuità assistenziale già esistente di una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (art.8);**
- **entro il 31 luglio 2020 sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che garantiscono l'ossigenoterapia (art. 10);**
- **in relazione ai contratti relativi all'acquisto dispositivi di protezione individuale e medicali, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza, non si applica l'articolo 29 (Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa) del [DPCM](#) 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti (art. 11);**
- **l'autorizzazione per il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del Soggetto attuatore CONSIP S.p.A., ad acquistare cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori (art. 12);**
- **regioni e alle province autonome, possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria (art. 13);**
- **in materia di trattamento dei dati personali ai fini dell'emergenza (art. 14).**

Iter di conversione in legge:

- Assegnato in sede referente alla Commissione Affari Sociali della Camera (AC 2428). L'esame non è ancora iniziato.
- Conversione in legge entro l'8 maggio 2020.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Il [decreto legge](#) reca misure per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese. In particolare dispone, nei 127 articoli di cui è composto:

Al Titolo I (artt. 1-18), misure a sostegno del SSN quali il reclutamento di personale sanitario (Artt. 1, 2, 8, 11, 12, 13), il potenziamento delle reti di assistenza territoriale e l'attivazione di aree sanitarie temporanee (Artt. 3 e 4) e misure per la produzione di dispositivi medici e DPI (Artt. 5 e 15);

Al Titolo II (artt. 19-48), misure a sostegno del lavoro quali l'estensione, a tutto il territorio, delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (artt. 19-22), misure per la riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori (artt. 23-48);

Al Titolo III (artt. 49-59), misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario quali quelle relative al Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49) e le misure di sostegno finanziario alle imprese (artt. 55, 56);

Al Titolo IV (artt. 60-71), misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese quali la proroga dei termini per adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (artt. 60 e 62) e gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro ed in natura (art. 66);

Al Titolo V (artt. 72-127), ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza quali disposizioni per gli operatori fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 82), misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile (artt. 83-85), erogazioni liberali a favore delle aziende, delle agenzie e degli enti del SSN (art. 99), misure per lo svolgimento delle assemblee di società (art. 106) e per il differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107), misure per la proroga degli incarichi di vertice di AGCOM e Garante Privacy (artt. 117-118), disposizioni sulle funzioni del Commissario straordinario (art. 122).

Iter di conversione in legge:

- Assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio del Senato (AS 1766). L'inizio dell'esame è calendarizzato per martedì 24 marzo. Termine ODG ed emendamenti in Commissione: ore 19 venerdì 27 marzo. Termine subemendamenti ad emendamenti Relatori e Governo: ore 19 martedì 31 marzo.
- Conversione in legge entro il 16 maggio 2020.

DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

In attuazione del decreto-legge n.6/2020 è stato adottato un nuovo [DPCM](#) (8 marzo 2020) volto ad **uniformare sul territorio nazionale** le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza. Il decreto **distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento** ma, con l'emanazione di un ulteriore [DPCM](#) (9 marzo 2020), le misure inizialmente previste per la cd. zona arancione sono state estese a **tutto il territorio nazionale. Il decreto è in vigore fino al 3 aprile 2020 e prevede:**

- evitare **ogni spostamento delle persone fisiche** in entrata e in uscita, salvo per esigenze **lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, che vanno giustificate tramite autocertificazione**. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con **sintomatologia da infezione respiratoria e febbre** (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- sono sospesi i **congressi, le riunioni, i meeting, gli eventi e le manifestazioni organizzate di qualsiasi natura e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento degli stessi senza la presenza di pubblico;
- sono **sospese le scuole e le università**;
- sono **sospese le procedure concorsuali pubbliche e private**, ad esclusione dei **concorsi per il personale sanitario**;
- sono consentite le **attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le altre **attività commerciali** dovranno **rispettare le condizioni di accesso con modalità contingentate**;
- nelle **giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La **chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**;
- **Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

Per quanto attiene alle **sanzioni**: è quella prevista in via generale dall'[articolo 650](#) del **codice penale** (**inosservanza di un provvedimento di un'autorità**: pena prevista **arresto fino a tre mesi o ammenda fino 206 euro**); salvo che non si possa configurare un'**ipotesi più grave** quale quella prevista dall'[articolo 452](#) del **Codice penale** (**delitti colposi contro la salute pubblica** che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica); in aggiunta a quelle per **auto dichiarazione mendace**, ove ricorrano (se sostieni di muoverti per i tre motivi indicati).

DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Il **DPCM** attuativo dell'11 marzo 2020 va a modificare quanto disposto dai DPCM dell'8 e 9 marzo in relazione alle **misure applicabili sull'intero territorio nazionale**. In particolare:

- **Sospensione delle attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le **attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'[allegato 1](#). Sono **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le **attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**. Restano aperte le **edicole**, i **tabaccai**, le **farmacie**, le **parafarmacie**;
- **Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle **mense e del catering continuativo**. Resta consentita la **sola ristorazione con consegna a domicilio**;
- **Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)** diverse da quelle individuate nell'[allegato 2](#);
- **Garanzia**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché dell'**attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- il **Presidente della Regione** può disporre con ordinanza la **programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla **riduzione e alla soppressione dei servizi** al solo fine di assicurare i **servizi minimi essenziali**. Il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre la **programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali** e di **trasporto ferroviario, aereo e marittimo**, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i **servizi minimi essenziali**;
- in ordine alle **attività produttive** e alle **attività professionali** si raccomanda che:
 - sia applicato la **modalità di lavoro agile**;
 - siano **sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
 - per le sole attività produttive, si raccomanda altresì che siano **limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni**;
 - in relazione alle attività produttive, si favoriscono, **intese tra organizzazioni datoriali e sindacali**;
- per tutte le attività non sospese, si invita al massimo utilizzo delle **modalità di lavoro agile**.

Il provvedimento è in vigore dal **12 al 25 marzo 2020**.

DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Con il [DPCM](#) attuativo del **22 marzo 2020** vengono imposte ulteriori restrizioni **sull'intero territorio nazionale**. In particolare:

- **sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'[allegato 1](#). Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici ateco di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali attività potranno proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le **attività professionali non sono sospese** e restano ferme le previsioni di cui all'[articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#);
- **divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi** in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; ancora, vieta il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle l'attività di cui all'allegato 1, nonché dei **servizi di pubblica utilità** e dei **servizi essenziali** di cui alla [legge 12 giugno 1990, n. 146](#).
- è sempre consentita l'attività di **produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici** nonché di **prodotti agricoli e alimentari**. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- sono consentite le **attività degli impianti a ciclo produttivo continuo**;
- le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del [protocollo condiviso](#) di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
- impegna le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto a **completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020**, compresa la **spedizione della merce** in giacenza.

Le disposizioni del presente decreto sono **in vigore dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020**; si applicano, cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi **prorogati al 3 aprile 2020**.

Decreto MEF Proroga Termini Zone Rosse

Il [Decreto](#), firmato dal Ministro il 24 febbraio, riguarda i **versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020** e prevede:

- La **sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari** per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus;
- La **sospensione delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.**

Gli **adempimenti ed i versamenti** oggetto di sospensione **devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine** del periodo di sospensione.

Le Ordinanze del Ministero della Salute

L'[ordinanza](#) del Ministero della Salute «Misure profilattiche contro il coronavirus» prevede, dati gli accresciuti compiti del Ministero ai fini di prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), l'**autorizzazione** per il Ministero stesso di **conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa**, della durata massima di **novanta giorni**, a **settantasei medici, quattro psicologi, trenta infermieri e quattro mediatori culturali**.

Il personale di cui sopra è **impiegato per far fronte**, in particolare, alle **esigenze di servizio del numero di pubblica utilità 1500**, per i **controlli sanitari attivati dagli USMAF-SASN e per i servizi di competenza degli uffici** di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN e **degli uffici** di Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

L'ordinanza è **in vigore dal 25 gennaio 2020**.

L'[ordinanza](#) del 15 marzo prevede che, per la durata dello stato di emergenza ed **ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale**, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, **le operazioni di controllo siano effettuate anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente USMAF**.

Con l'[ordinanza](#) del 20 marzo 2020 **viene vietato l'accesso** del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Inoltre, **non è consentito lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto**. Resta consentito **svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione**, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

L'ordinanza è **in vigore fino al 25 marzo 2020** (termine prorogato dal DPCM 22 marzo 2020, **fino al 3 aprile**).

Decreto Ministero Salute recante lo schema di ordinanza regionale contenente le misure di contenimento della diffusione di COVID-19 per le Regioni non interessate dal cluster

Il [Decreto](#) riguarda lo **schema di ordinanza per le Regioni non interessate dal cluster** contenente le misure di contenimento della diffusione di COVID-19. S'intende **resa l'intesa del Ministro della Salute sulle ordinanze adottate da ogni singola regione** secondo lo schema allegato al provvedimento. Il decreto prevede:

- **l'obbligo** per tutte le scuole, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni di **esporre le informazioni sulle misure di prevenzione** rese note dal Ministero della Salute. Viene altresì disposto **l'obbligo per i Sindaci e le associazioni di categoria** di promuovere l'informazione di tali misure presso gli **esercizi commerciali**;
- la **messa a disposizione soluzioni disinfettanti** per il lavaggio delle mani **nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico**;
- la **garanzia**, per quanto attiene le **procedure concorsuali**, di **un'adeguata distanza di sicurezza** (*trasmissione droplet*) in tutte le fasi del concorso;
- **l'obbligo**, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani ove è dimostrata la trasmissione locale del virus, di **comunicare tale circostanza al medico di medicina generale (MMG) o al pediatra di libera scelta (PLS)**.

Vengono infine definite le **modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare nonché il suo monitoraggio**.

Il decreto, firmato dal Ministro il 26 febbraio 2020, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le circolari del Ministero della Salute

- La [circolare](#) n. 1997 del 22 gennaio 2020 fornisce le **prime indicazioni sulla gestione dei casi sospetti, sulla diagnostica di laboratorio nonché sulla segnalazione di eventuali casi sospetti**. L'allegato 1 della circolare fornisce la definizione di caso provvisorio mentre l'allegato 2 dà indicazioni per la raccolta e l'invio di campioni biologici per la diagnosi di laboratorio. Infine, l'allegato 3 contiene la scheda di notifica di casi da virus respiratori.
- La [circolare](#) n. 2302 del 27 gennaio 2020 **integra la precedente** e riporta, all'allegato 1, la 'Definizione di caso per la segnalazione', differenziando per caso sospetto, caso probabile e caso confermato. Nell'allegato 2, sono contenute le modalità per la diagnosi molecolare e le raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici. Tali disposizioni sono aggiornate secondo le indicazioni degli organismi internazionali.
- La [circolare](#) n. 5443 del 22 febbraio 2020 che **integra e sostituisce quanto disposto dalle precedenti** fornendo:
 - indicazioni relative alla **definizione di caso e di contatto ristretto**;
 - indicazioni per i Medici di medicina generale e per i Pediatri di libera scelta;
 - **Disciplina per il trasferimento di casi, l'accesso ai Pronto Soccorso/Dea e la gestione dei casi nelle strutture sanitarie**;
 - Disciplina per le **misure di pulizia in ambienti sanitari e non**, ivi comprese le misure preventive, di eliminazione dei rifiuti nonché le disposizioni per i laboratori diagnostici.
- La [circolare](#) n. 5889 del 25 febbraio 2020, volta a chiarire quanto disposto dalla circolare n. 5443, **raccomanda l'esecuzione dei tamponi ai soli casi sintomatici di ILI** (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) **e SARI** (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19 come definiti dalla predetta circolare. **Affida** all'Istituto Superiore di Sanità la **procedura prevista per la definitiva conferma del caso e l'espressione del parere per la certificazione di decesso** da COVID-19. Infine, **ribadisce le misure** da adottare per la **gestione di pazienti** con sintomi respiratori che accedono ai Pronto Soccorso e quelle per il **personale sanitario** che entra in contatto con caso sospetto o confermato.

- La [circolare](#) n. 6144 del 27 febbraio 2020 fornisce **precisazioni** in merito all'ordinanza dello stesso Ministero del 21 febbraio 2020 recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19». In particolare, precisa che **l'obbligo di quarantena con sorveglianza attiva** da applicarsi, per quattordici giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19 e la **sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria** per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni è da **ritenersi derogabile per il personale sanitario e quello delle forze armate** che è stato impegnato nelle suddette operazioni, a condizione che abbia **utilizzato idonei dispositivi di protezione individuale**.
- La [circolare](#) n. 6337 del 27 febbraio 2020 riguarda i **criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici** alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 **attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico**. Tale circolare raccomanda **l'esecuzione dei tamponi esclusivamente ai:**
 - **Casi sintomatici di ILI** (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) non attribuibili ad altra causa e con link epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria;
 - **Casi di ARDS** (Acute Respiratory Distress Syndrome, sindrome da distress respiratorio acuto);
 - **Casi di SARI** (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave);
 - **Casi sospetti** relativi a persona con **infezione respiratoria acuta che ha richiesto o meno il ricovero** in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha **soggiornato in Cina o in aree con presunta trasmissione** o ha avuto un **contatto stretto con un caso confermato** o ha **lavorato/frequentato una struttura sanitaria** avente pazienti ricoverati con COVID-19.
- La [circolare](#) n. 6360 del 27 febbraio 2020 **aggiorna e sostituisce** le indicazioni previste nelle circolari n. 5443 e 5889. La circolare **riprende**, ai fini della **definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione**, quanto **disposto dalla circolare n. 6337** relativamente ai casi sospetti ed **aggiorna la definizione di caso sospetto, caso probabile e di contatto stretto**.

- La [circolare](#) n. 6607 del 29 febbraio fornisce la **definizione di paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-COV-2**. In particolare:
 - Si definisce **cl clinicamente guarito** da Covid-19 **un paziente che**, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all'infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, **diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata**. Il soggetto clinicamente guarito **può risultare ancora positivo al test** per la ricerca di SARS-CoV-2;
 - Si definisce **guarito** – che ha **eliminato il virus** - colui il quale **risolve i sintomi** dell'infezione da Covid-19 e che **risulta negativo in due test consecutivi**, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.
- La circolare n. [2627](#) del 1° marzo fornisce disposizioni relative **all'incremento della disponibilità di posti letto del SSN nonché ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19**. In particolare, prevede, in **strutture pubbliche e private accreditate**:
 - **Attivazione di modello** di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale;
 - **Attivazione** a livello regionale di **un incremento delle disponibilità di posti letto** come segue:
 - Del **50% del numero dei posti letto in terapia intensiva**;
 - Del **100% del numero dei posti letto in unità operative di pneumologia e di malattie infettive**;
 - **Ridistribuzione del personale sanitario** destinato all'assistenza, prevedendo un percorso formativo «rapido» qualificante;
 - L'**utilizzo delle strutture private accreditate** dovrà essere valutato **prioritariamente** per ridurre la pressione sulle strutture sanitarie pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19.
 - Vengono infine date disposizioni relative ai **protocolli per l'esecuzione di tamponi e la sicurezza e sorveglianza degli operatori sanitari**.

- La [circolare](#) n. 15540 del 13 marzo 2020 fornisce indicazioni sulle **mascherine in tessuto non tessuto (TNT)**. In particolare, per essere **utilizzate come dispositivi medici**, devono:
 - corrispondere contemporaneamente alle **norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993**;
 - essere **prodotte da imprese che abbiano un Sistema di qualità**.

Resta intesa l'**applicazione**, a seconda dei casi, di quanto previsto dal [D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46](#) (Attuazione della **direttiva 93/42/CEE** concernente i **dispositivi medici**) e s.m.i., e dal **D.L. 2 marzo 2020, n. 9** (DL Coronavirus 2).

- La [circolare](#) n. 7422 del 16 marzo 2020 fornisce **linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata** (ambulatoriale e di ricovero) differibile in corso di emergenza da COVID-19.
- La circolare n. [9220](#) del 17 marzo 2020, fornisce **indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie**, realizzate dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Oltre alle misure igienico sanitarie previste per la popolazione, **agli operatori sanitari si richiedono ulteriori precauzioni quali l'utilizzo corretto dei DPI, adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità reattive al loro uso, alla vestizione-svestizione-eliminazione**. Offre inoltre **indicazioni sulle tipologie di DPI da utilizzare in relazione al contesto di lavoro, alla mansione ed al tipo di attività lavorativa in concreto svolta**.
- La circolare n. [9268](#) del 18 marzo 2020, offre **raccomandazioni operative per i tecnici verificatori**. In particolare, tale figura professionale **deve essere formata sul corretto utilizzo e smaltimento dei DPI e sulle modalità di vestizione e svestizione, sospendendo le attività di verifica non indispensabili ed urgenti**. La strumentazione oggetto di verifica dev'essere **preventivamente decontaminata**, utilizzando prodotti disinfettanti autorizzati per SARS-CoV-2. La circolare fornisce poi **tabelle esemplificative sui DPI raccomandati a seconda del tipo di verifica svolta**.
- La circolare n. [9774](#) del 20 marzo dispone precisazioni relativamente al **rintraccio dei contatti nonché l'aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio**.

Con la **direttiva ministeriale [n. 14606](#)** dell'8 marzo 2020 rivolta ai Prefetti, sono state definite le **modalità di attuazione** del DPCM dell'8 marzo riguardanti in particolare **l'attuazione delle misure previste per gli spostamenti**. La circolare n. [15350](#) del **12 marzo 2020** chiarisce le disposizioni relative agli spostamenti del DPCM dell'8 marzo 2020 alla luce dell'estensione a tutto il territorio nazionale di quanto disposto con DPCM 9 marzo 2020, nonché **esplicita quanto previsto, in relazione ai limiti per le attività commerciali, dal DPCM del 11 marzo 2020**.

La circolare n. [15350](#) del **14 marzo 2020** fornisce **ulteriori indicazioni relativamente alla chiusura**, nei giorni prefestivi e festivi, delle **medie e grandi strutture di vendita**, nonché degli **esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati**.

- Il decreto n. [112](#) del **12 marzo 2020** concerne i **servizi minimi essenziali per il trasporto aereo** ed è **in vigore fino al 25 marzo**. **L'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti** di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tesserà e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali.
- Il decreto n. [113](#) del **13 marzo 2020**, **in vigore fino al 25 marzo**, disciplina il **trasporto ferroviario** per il quale è garantito il servizio minimo essenziale. All'interno del decreto, sono inoltre riportate **le corse garantite sia da Trenitalia sia da Italo**.
- Il decreto n. [114](#) del **13 marzo 2020**, **in vigore fino al 25 marzo**, riguarda le **restrizioni in materia di servizi automobilistici interregionali**. In particolare, dispone che **l'eventuale modifica o riduzione dei servizi di linea**, autorizzata dal MIT, può essere **adottata a condizione che sia garantito il servizio minimo essenziale**.
- Il decreto n. [115](#) del **14 marzo 2020**, **in vigore fino al 22 marzo**, prevede la **sospensione dei divieti di circolazione mezzi pesanti nei giorni festivi**.
- Il decreto n. [117](#) del **15 marzo 2020**, **in vigore fino al 25 marzo**, prevede **limitazioni per il trasporto aereo e marittimo da e per la Sardegna**. Per quanto attiene il **trasporto marittimo**, è autorizzato il **solo trasporto di merci** mentre per i passeggeri valgono le deroghe al divieto di spostamento stabilito dai DPCM. Il **trasporto aereo dei passeggeri è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari** e per i motivi stabiliti dai DPCM relativamente alle deroghe sul divieto di spostamento.
- Il decreto n. [118](#) del **16 marzo 2020**, **in vigore fino al 25 marzo**, prevede la **sospensione del trasporto marittimo** per la Sicilia (se non per le merci e per esigenze lavorative) e **l'assicurazione del trasporto aereo ai soli aeroporti di Catania e Palermo**.
- Il decreto n. [120](#) del **17 marzo 2020**, **in vigore fino al 25 marzo**, dispone per le **persone fisiche in entrata in Italia** tramite qualsiasi trasporto, anche se asintomatiche, **l'obbligo a comunicare tale ingresso** al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria del territorio e **sottoporsi all'isolamento fiduciario per 14 giorni**. L'unica deroga è prevista in caso di **necessità lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore**.

La Circolare [n.1](#) del **4 marzo 2020** reca la **disciplina per la promozione della conciliazione dei tempi** di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche nonché **misure d'incentivazione** per lo svolgimento a distanza della prestazione lavorativa.

La Direttiva [n.2](#) del **12 marzo 2020** «Nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro», reca disposizioni per lo **svolgimento del lavoro della pubblica amministrazione**. In particolare prevede per le amministrazioni la **modalità di lavoro agile**, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività.

PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il [protocollo](#), sottoscritto il 14 marzo tra il Governo e le parti sociali, contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Vengono disciplinate le **modalità di accesso e uscita in azienda**, sia per il personale sia per i fornitori esterni (**punti 2, 3 e 9**) e viene **disciplinato l'utilizzo degli spazi comuni** quali mense e spogliatoi prevedendo l'accesso contingentato e la sanificazione periodica e pulizia giornaliera (**punto 7**);

E' assicurata la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** di tutti gli ambienti, ivi comprese tastiere, schermi e mouse (**punto 4**) nonché **l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale** (**punto 6**);

Viene disciplinata **l'organizzazione aziendale con particolare riferimento alla turnazione** – assicurare un piano di turnazione per dipendenti dedicati alla produzione per diminuire i contatti - e **relativo smart working**, prevedendo la **possibile chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione** (o dove è possibile lavorare in *smart working*) e **sospendendo tutte le trasferte di lavoro** siano esse sul territorio nazionale o all'estero (**punto 8**);

Reca infine disposizioni sulla **sorveglianza sanitaria**, nonché indicazioni per la **gestione di un persona sintomatica in azienda** (**punti 11 e 12**).

Ordinanze della Protezione Civile

L'[ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020](#) «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» dispone per il Capo del Dipartimento della protezione civile, il **coordinamento e la realizzazione di interventi** finalizzati in particolare alla:

- disposizione di eventuali **ulteriori misure di interdizione** del traffico sul territorio nazionale, nonché disposizioni relative **all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici e di protezione individuale**;
- Adozione di misure volte a **garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria** nei territori interessati;

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza è costituito un **Comitato tecnico-scientifico**.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori **posso avvalersi delle disposizioni relative all'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** ([art. 63 d.lgs 50/2016](#)) e relative alle procedure in caso di **somma urgenza e di protezione civile** ([art. 163 d.lgs 50/2016](#)) in materia di **contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**. Vengono inoltre disciplinate le **deroghe alle normative** per la realizzazione degli interventi previsti. Infine, per quanto attiene il **trattamento dei dati personali**, viene disposta la possibilità di realizzare **trattamenti necessari all'espletamento della funzione di protezione civile**. La **comunicazione** dei dati personali a **soggetti pubblici e privati** è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, **ai fini dello svolgimento delle attività prevista** dall'ordinanza.

L'[ordinanza n. 635 del 13 febbraio 2020](#) «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» disciplina **le organizzazioni volontariato della Protezione Civile**.

L'[ordinanza n. 637 del 21 febbraio 2020](#) «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» dispone, per il **soggetto attuatore del Ministero della salute**, a **stipulare convenzioni o accordi** con gli enti vigilati del Ministero nonché ad **assicurare ogni iniziativa** di comunicazione, informazione e formazione ritenuta necessaria. E' autorizzato inoltre a **prorogare i contratti già autorizzati per il personale medico** dall'[ordinanza](#) del Ministero della Salute del 25 gennaio 2020 nonché a **conferire ulteriori incarichi di collaborazione** coordinata e continuativa, al personale medico, nel numero massimo di **77 unita' e della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza**.

L'[ordinanza](#) n. 638 del 22 febbraio 2020 «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» apporta **modifiche** all'ordinanza della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 **relativamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture**, strettamente connessi alle attività previste dall'ordinanza n. 630. In particolare, ai fini **dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture**, il **Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori** (individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e i soggetti privati) provvedano:

- con la **procedura di cui all'art. 36 (Contratti sotto soglia)** del [D.lgs. n. 50/2016](#) (Codice dei contratti pubblici), anche **senza** previa consultazione di operatori economici;
- con la **procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)** del medesimo Codice - in base al quale, per **ragioni di estrema urgenza**, **non** possono essere rispettati i **termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione** -, effettuando le **verifiche** circa il possesso dei requisiti e determinando il **corrispettivo delle prestazioni**, in base a quanto disposto in merito dall'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del Codice stesso.

L'[ordinanza](#) n. 639 del 25 febbraio 2020 «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» reca **ulteriori disposizioni relative all'acquisto di DPI**. In particolare:

- il Dipartimento della protezione civile **provvede all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI)**. Gli **ordini di acquisto** del Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico ed il Ministero della Salute **hanno prioritaria assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso**. E' inoltre fatto **divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale** senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile.
- Le previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, ferma restamenzionate **amministrazioni provvedono direttamente ed autonomamente alle acquisizioni dei dispositivi** ndo la possibilità delle regioni e province autonome di acquistare direttamente.

L'[ordinanza](#) n. 640 del 27 febbraio 2020 «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» reca disposizioni in materia di **sorveglianza epidemiologica e microbiologica del virus**. In particolare:

- La **sorveglianza epidemiologica** del SARS-CoV-2 è **affidata all'ISS**, che **predispone e gestisce una specifica piattaforma dati** alimentata dalle Regioni e dalle Province autonome;
- La **sorveglianza microbiologica** del SARS-CoV-2 è **affidata all'ISS**, che **raccoglie i campioni biologici positivi** delle persone sottoposte ad indagine epidemiologica, li **esamina**, ne **conferma la positività e aggiorna la lista dei casi confermati e sospetti**.
- L'**Istituto Spallanzani**, in qualità di Centro collaboratore dell'OMS per la gestione clinica, diagnosi, risposta e formazione sulle malattie altamente contagiose, in collaborazione con l'ISS, **effettua la sorveglianza delle caratteristiche cliniche dei casi nazionali**.

L'[ordinanza](#) n. 641 del 28 febbraio 2020 «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» reca disposizioni per quanto attiene l'**acquisto di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, nonché l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI)**. In particolare:

- Disciplina l'**acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi** – come per i DPI - da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli **ordini di acquisto** del tale Dipartimento, del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico e del Ministero della Salute **hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso**, ed è fatto divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale, senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile;
- I DPI sopra menzionati e acquistati **sono destinati, in via prioritaria, al personale sanitario**.

L'[ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020](#) «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» reca disposizioni per quanto concerne la **sospensione dei mutui**. In particolare, i **oggetti titolari** di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni cd. focolai, **hanno diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, previa presentazione di autocertificazione, con l'indicazione del danno subito, la **sospensione delle rate dei medesimi mutui**, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Qualora la **banca o l'intermediario finanziario non fornisca** informazioni sulla sospensione delle rate, **sono sospese fino al 14 novembre 2020**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

L'[ordinanza n. 643 del 1° marzo 2020](#) «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» reca disposizioni per quanto concerne le **esigenze del Dipartimento della Protezione Civile e del Segretario Generale del Ministero della Salute**, quale soggetto attuatore del Ministero della Salute. Tali soggetti sono **autorizzati a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa**, della **durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza**, in deroga a quanto stabilito in materia di conferimento degli incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'[ordinanza n. 644 del 4 marzo 2020](#) «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» con la quale si prevede che la **gestione delle richieste di posti letto, gli eventuali fabbisogni organizzativi** da parte delle regioni particolarmente colpite dall'emergenza nonché **l'allocazione dei pazienti sia affidata** alla Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale.

L'[ordinanza n. 645 dell'8 marzo 2020](#) «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» dispone l'**autorizzazione**, per il Soggetto attuatore, di **conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale medico, nel numero massimo di 38 unità**, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza.

L'[ordinanza](#) n. 646 del 8 marzo 2020 «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» specifica che **le misure** previste dal DPCM dell'8 marzo, **relativamente all'entrata e l'uscita dai territori** di cui all'articolo 1 del decreto **si applicano alle sole persone fisiche**. E' esclusa ogni applicabilità al **transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva** da e per le zone indicate. **Non sono altresì vietati gli spostamenti per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute**.

L'[ordinanza](#) n. 651 del 19 marzo 2020 reca disposizioni **sull'utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica**, nonché disposizioni per **garantire, sul territorio nazionale, la più ampia disponibilità di servizi a banda larga e ultra larga**, idonea ad assicurare in forma generalizzata la fruibilità delle applicazioni per il lavoro agile.

L'[ordinanza](#) n. 654 del 20 marzo 2020 istituisce **una unità medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali maggiormente bisognose sul territorio**. L'Unità è composta di un numero massimo di 300 medici scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche specializzazioni ritenute necessarie.

Provvedimenti regionali sul COVID-19



L'[ordinanza n. 2](#), emanata l'8 marzo, ha stabilito **l'obbligo per tutti i cittadini** provenienti dall'8 marzo dalle zone identificate dal DPCM dell'8 marzo **di comunicare tale circostanza al proprio medico e di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni.**


L'[ordinanza n. 3](#), emanata il 9 marzo, prevede:

- di **adottare** per l'intera durata dell'emergenza Covid-19 le **misure urgenti** esplicitate nell'[Allegato A](#);
- di **sospendere fino al 3 aprile 2020 le attività ambulatoriali** svolte nella Regione Abruzzo nei limiti e alle condizioni stabilite nell'[Allegato B](#);
- di **potenziare l'offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva**, malattie infettive, pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID-19;
- di **acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l'attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva**;

L'[ordinanza n. 4](#), emanata l'11 marzo ed in vigore sino al 3 aprile e sino a nuovo **diverso provvedimento**, prevede integrazioni all'ordinanza precedente in materia di **attività ambulatoriale e attività dei MMG/PLS.**

L'[ordinanza n. 6](#), emanata il 12 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, disciplina la **rimodulazione dei programmi di esercizio dei servizi di trasporto** prevedendo l'applicazione dell'orario ordinario del periodo non scolastico, ed **un'ulteriore riduzione** delle restanti percorrenze chilometriche **fino ad un massimo del 50%.** L'[ordinanza n. 8](#) integra quanto disposto in materia di **trasporto pubblico.**


L'[ordinanza n. 7](#), emanata il 13 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, reca disposizioni in materia di **sospensione dell'attività di ricovero programmata**, sia medica che chirurgica, per le strutture sanitarie pubbliche e **disposizioni in materia di gestione dei pazienti** (affetti da Covid-19 e non).



L'[ordinanza](#) n. 10, in vigore dal 17 marzo al 3 aprile, reca **misure maggiormente restrittive per i territori dei comuni** di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice.

L'[ordinanza](#) n. 11, emanata il 20 marzo, prevede **l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale (disciplinandone le funzioni e l'organico)** e che le Aziende USL avviino immediatamente procedure per acquisire la disponibilità di personale medico interessato alla creazione delle unità.

L'[ordinanza](#) n. 12, emanata il 22 marzo, reca disposizioni per la **gestione informatizzata dei posti letto Covid-19** nonché **procedure operative per la sicurezza e la protezione del personale del sistema sanitario regionale**.



BASILICATA


L'[ordinanza n. 3](#), emanata l'8 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, dispone obblighi per tutti i cittadini provenienti – a partire dall'8 marzo - dalle zone identificate dal DPCM dell'8 marzo

L'[ordinanza n. 4](#), emanata l'11 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, prevede la **chiusura** di barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, centri di manicure, pedicure, tatuaggi e piercing; la **sospensione** di mercati e fiere ad eccezione dei mercati e banchi per l'esclusiva vendita di prodotti alimentari e l'**obbligo** ai concessionari di servizio pubblico e privato **di fornire alla Regione i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati** e che abbiano fatto ingresso in Regione a decorrere dal 23 febbraio provenienti dalle zone indicate dall'articolo 1, comma 1, del DPCM dell'8 marzo.

L'[ordinanza n. 5](#), emanata il 15 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, prevede che **tutti i soggetti** che facciano ingresso in Basilicata provenienti da altre regioni o dall'estero **comunicano tale circostanza al MMG/PLS con l'obbligo di permanenza domiciliare per 14 giorni**. Dispone infine il **divieto di allontanamento dal proprio domicilio per tutti**, ad eccezione di necessità lavorative o motivi di salute.

L'[ordinanza n. 6](#), emanata il 16 marzo ed in vigore fino al 25 marzo, dispone la **rimodulazione del trasporto pubblico locale**. L'[ordinanza n. 10](#) integra quanto disposto, con **misure per il servizio ferroviario valide fino al 3 aprile**.

L'[ordinanza n. 7](#), emanata il 16 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, prevede **misure più stringenti** – quali il divieto di allontanamento – per il Comune di Moliterno (Provincia di Potenza).



L'[ordinanza n. 3](#), emanata l'8 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, ha disposto la **quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva** per tutti coloro che arrivano in Calabria o che vi abbiano fatto ingresso nei 14 giorni precedenti dopo aver soggiornato in zone considerate dall'OMS a rischio epidemiologico. Le **società trasporto devono comunicare l'elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone considerate a rischio ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti.**

L'[ordinanza n. 4](#), emanata il 10 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, prevede la **sospensione delle attività ambulatoriali** ad eccezione di quelle recanti motivazioni d'urgenza nonché quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche e chemio-terapiche. **Sono sospesi i ricoveri d'elezione e quindi differibili** sia in area medica, sia in area chirurgica. Infine, reca disposizioni in materia di controlli dei passeggeri provenienti da scali internazionali.


L'[ordinanza n. 5](#), emanata l'11 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, prevede la **sospensione delle attività relative agli esercizi di barbiere, parrucchiere, centri estetici.**

L'[ordinanza n. 7](#), emanata il 14 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, estende quanto previsto dall'ordinanza n. 3 per **coloro che provengono dall'estero e/o dalle altre regioni.**

L'[ordinanza n. 8](#), emanata il 16 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, istituisce la **Task Force Operativa COVID-19** che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale, per gli aspetti tecnico scientifici connessi all'emergenza sanitaria in atto e ne **individua i componenti.**

L'[ordinanza n. 9](#), emanata il 16 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, prevede **rimodulazioni dei servizi di trasporto pubblico locale.**

L'[ordinanza n. 10](#), emanata il 17 marzo ed in vigore fino al 31 marzo, prevede **ulteriori misure restrittive per il Comune di Montebello Jonico (RC).** L'[ordinanza n. 11](#) estende tali misure al **Comune di San Lucido (CS).** L'[ordinanza n. 13](#) estende tali misure al **Comune di Cutro (KR)** mentre l'[ordinanza n. 16](#) estende le misure ai **Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS).**



L'[ordinanza n. 8](#), emanata l'8 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, dispone obblighi per tutti i cittadini provenienti – dal 7 marzo al 3 aprile - dalle zone identificate dal DPCM dell'8 marzo, prevedendo di acquisire i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano e dalle Province indicate nel DPCM dell'8 marzo. L'[ordinanza n. 20](#), in vigore fino al 3 aprile, reca ulteriori specifiche in materia.

L'[ordinanza n. 9](#), emanata il 9 marzo, prevede la **sospensione, fino al 26 marzo, delle procedure concorsuali** per l'assunzione di personale per i Centri per l'impiego nonché la **conferma delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 8** con le eccezioni per motivi lavorativi e/o di salute.


L'[ordinanza n. 10](#), emanata il 10 marzo, prevede la **chiusura, fino al 3 aprile, di barbieri, parrucchieri e centri estetici**.

L'[ordinanza n. 13](#), emanata il 12 marzo ed in vigore fino al 25 marzo, prevede il divieto di attività dei servizi di ristorazione, di svolgimento di fiere e vendite al dettaglio nonché di frequentazione di parchi urbani e ville comunali.

L'[ordinanza n. 14](#), emanata il 12 marzo ed in vigore fino al 25 marzo salvo proroghe, reca **riduzioni al trasporto pubblico locale** (sia esso su gomma, ferro o marittimo).

L'[ordinanza n. 16](#), emanata il 13 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, **sospende le attività sanitarie e assistenziali** di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati e **sospende i servizi ambulatoriali e domiciliari** di riabilitazione estensiva e specialistica.

L'[ordinanza n. 17](#), emanata il 15 marzo ed in vigore fino al 31 marzo, prevede **misure più stringenti** – quali il divieto di allontanamento – per il **Comune di Ariano Irpino (AV)**. Con l'[ordinanza n. 18](#), emanata il 15 marzo, vengono estese le misure previste dall'ordinanza n. 17 ai **Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA)**.




L'ordinanza [n. 34](#) del **12 marzo 2020**, in vigore fino al **25 marzo 2020**, stabilisce la **riduzione dei servizi di trasporto pubblico sia ferroviario che su gomma**. Per quanto riguarda invece il **trasporto pubblico non di linea** come il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, l'ordinanza **raccomanda** agli Enti locali, ciascuno per la propria area di competenza, di **rimodulare l'offerta di servizio**, sentite anche le organizzazioni di categoria, **prevedendo anche riduzioni dello stesso sulla base delle effettive esigenze**, garantendo in ogni caso i servizi minimi essenziali.

Con il decreto [n. 35](#) del **14 marzo 2020**, in vigore fino al **25 marzo 2020**, le **misure di chiusura previste per le attività di ristorazione sono estese** a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto; **resta consentito solo il servizio di consegna a domicilio**.

Le disposizioni relative alla **sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona non si applicano a tutte le attività necessarie di servizi alla casa ed ai mezzi**.


E' **sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato**.



Il decreto [n. 36](#) del 15 marzo 2020, in vigore fino al 3 aprile 2020, reca misure straordinarie specifiche per il territorio del Comune di Medicina (Bo) e frazione di Ganzanigo. In particolare, **non è possibile uscire né entrare dai suddetti territori e sono chiuse** tutte le attività produttive e commerciali ad eccezione di generi alimentari e di beni di prima necessità.

L'[ordinanza n. 41](#), emanata il 18 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, prevede la **chiusura di parchi e giardini pubblici**. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti **esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche**. Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è **obbligati a restare in prossimità della propria abitazione**. Infine reca disposizioni **per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante**.

L'[ordinanza n. 45](#), emanata il 21 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, prevede la **chiusura nei giorni festivi di tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso**, ivi incluse le attività di vendita di prodotti alimentari e ad esclusione di farmacie e parafarmacie.




Il **10 marzo 2020** sono state impartite [disposizioni](#) a tutte le direzioni strategiche del Servizio sanitario regionale e ai direttori delle strutture private accreditate della regione, volte a prevedere, **dall'11 marzo 2020 fino a nuova indicazione**: la **sospensione dell'attività chirurgica programmata**, ad esclusione degli interventi oncologici e di tutti quelli non rinviabili a giudizio motivato del clinico; **la sospensione di tutta l'attività ambulatoriale**, ad eccezione delle visite eseguibili entro 10 giorni (cd. in priorità B), e di quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento (es: ortopedico, cardiologo, oculista etc); la **raccomandazione** rivolta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti **di prescrivere esami di laboratorio solo se strettamente necessario**.

L'[ordinanza n. 2/PC](#), in vigore fino al **25 marzo 2020** salvo estensione dei termini del DPCM dell'11 marzo 2020, fornisce disposizioni agli esercenti dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo per **la rimodulazione del tpl**.

Con un [Comunicato](#) del **20 marzo**, la Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia ha lanciato un avviso di **manifestazione d'interesse per la fornitura di mascherine a favore della popolazione**.

L'[ordinanza n. 4/PC](#), in vigore fino al **3 aprile**, dispone la **chiusura**, nella giornata di domenica, **di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura**, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti.




L'**ordinanza n. Z00003**, emanata il **6 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento**, prevede disposizioni in materia sanitaria, relativamente alla rete di terapia intensiva nonché alla gestione dei pazienti affetti da Covid-19.

L'**ordinanza n. Z00004**, emanata l'**8 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento**, dispone l'**obbligo per i concessionari di trasporto di acquisire e mettere a disposizione delle autorità i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano e dalle Province indicate nel DPCM dell'8 marzo**. Per tali viaggiatori è disposta la permanenza domiciliare per 14 giorni.

L'**ordinanza n. Z00005**, emanata il **9 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento**, specifica che la **misura della permanenza domiciliare non si applica** in caso di **necessità lavorative e/o motivi di salute, né al trasporto merci**.

L'**ordinanza n. Z00006**, emanata il **10 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento**, prevede in particolare l'**estensione** delle misure inerenti la chiusura delle palestre ai **centri estetici e di tatuaggi** e la possibilità per la **Direzione salute** di valutare **misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero**. Si specificano infine le **procedure da attivare per i residenti in Lazio** e i residenti fuori Regione/sprovvisi di medico.

L'**ordinanza n. Z00007**, emanata il **12 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento**, dispone in materia di **revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale**.




L'ordinanza n. [Z00008](#), emanata il **13 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento**, prevede la **sospensione dell'attività** dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari; i **servizi territoriali pubblici o privati che garantiscono attività ambulatoriale finalizzata** – rivolta alle persone fragili - **assicurano** l'attività limitatamente alle prestazioni urgenti e non differibili.

L'ordinanza n. [Z00009](#), emanata il **17 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento**, reca disposizioni **per l'utilizzo dell'App LAZIODOCTOR per COVID** quale **strumento d'informazione per i cittadini e monitoraggio dei pazienti e di coloro che sono in permanenza domiciliare**.

L'**ordinanza n. Z00010**, emanata il **17 marzo ed in vigore fino al 5 aprile**, prevede che **le attività commerciali esenti dalla chiusura** secondo quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e ad eccezione di farmacie e parafarmacie, rispettino l'orario di apertura 8.30-19 mentre nelle domeniche e nei giorni festivi il seguente orario: 8.30-15.


L'**ordinanza n. Z00011**, emanata il **18 marzo ed in vigore fino al 5 aprile**, specifica che le **limitazioni di cui all'ordinanza n. Z00010 non si applicano** alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici; alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service. Inoltre, **sono previste deroghe per i Comuni fino a 5.000 abitanti**, con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita.

L'**ordinanza n. Z00012**, emanata il **19 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento**, prevede, oltre ad **ulteriori misure restrittive per il Comune di Fondi**, anche il **mandato** alla Direzione regionale salute di **aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto** al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive nonché di **modificare**, per la durata dell'emergenza COVID 19, **l'assetto delle reti tempo dipendenti della cardiocirurgia e del trauma**.



LAZIO/3

L'ordinanza n. [Z00013](#), emanata il **20 marzo 2020**, dispone in **materia di volontariato** (ivi incluse le funzioni) in relazione all'emergenza epidemiologica nonché indicazioni sulle attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone che sono garantite.




L'[ordinanza](#) n.4 dell'8 marzo, in vigore fino al 3 aprile, prevede:

- **tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Liguria dal 24 febbraio 2020, e non vi siano residenti, provenienti dai territori della Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria, i cui spostamenti verso il territorio ligure e dal territorio ligure non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e di segnalarlo a partire dalle ore 14,00 del 9 marzo 2020, la propria presenza in Liguria ed il relativo domicilio agli indirizzi riportati nell'ordinanza;**
- **ai titolari delle strutture turistico ricettive e ai proprietari/detentori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico della Regione Liguria è fatto divieto di ospitare soggetti nei confronti dei quali si applichino le limitazioni sopra riportate;**

L'[ordinanza](#) [n.5](#) del 12 marzo 2020 proroga – per quattro mesi - i termini per le operazioni di accertamento di gestione dei rifiuti svoltesi nell'anno 2019.

L'[ordinanza](#) [n.6](#) del 13 marzo 2020, in vigore fino al 25 marzo 2020, prevede la **riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale** nella garanzia dei servizi minimi essenziali. Reca inoltre disposizioni per la **rimodulazione del servizio di taxi**.


L'[ordinanza](#) [n.7](#) del 15 marzo 2020 dispone, per le **farmacie di comunità**, di mettere a **disposizione DPI** - giacenti presso di loro – **a favore di strutture ospedaliere e sociosanitarie**.



La **deliberazione della Giunta regionale n. 2905 (bollettino regionale del 5 marzo 2020) del 4 marzo 2020 approva il protocollo d'intesa sottoscritto tra AIOP, ANISAP, ARIS Confindustria Lombardia e Regione Lombardia per l'impiego straordinario di personale sanitario** presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

La delibera [n. 2906](#) dell'8 marzo 2020 **rimodula o sospende le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramoenia**. Il decreto [n. 3353](#) del 15 marzo 2020 ha integrato la delibera prevedendo **disposizioni attuative della delibera, con riferimento all'organizzazione della rete ospedaliera nonché ulteriori indicazioni organizzative in merito alle seguenti reti erogative**: Rete Oncologica, Rete Ortopedica, Rete dei Servizi di Medicina di Laboratorio, Rete di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare e Rete per la valutazione farmacologica e terapeutica nei pazienti COVID-19.

Con l'ordinanza [n. 509](#) del 13 marzo 2020, **in vigore fino al 25 marzo** salvo proroga delle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020, vengono **riprogrammati i servizi di trasporto pubblico e i servizi non di linea sul territorio regionale, nonché sospesi i servizi linea ferroviaria Milano Cadorna – Malpensa, i servizi di collegamento aeroportuale con bus, i servizi finalizzati e di gran turismo; i servizi di noleggio con conducente con autobus ed i servizi effettuati tramite funicolare e funivia, fatta eccezione per gli impianti di Brunate (CO), Margno Pian delle Betulle (LC) e Selvino (BG)**.




L'[ordinanza n. 514](#) del 21 marzo 2020, in vigore fino al 15 aprile, prevede:

- la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità (le eccezioni sono elencate nell'[allegato 1](#));
- la **sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona** (le eccezioni sono elencate nell'[allegato 2](#)) e le **attività artigianali di servizio** ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività;
- la **sospensione delle attività degli uffici pubblici, nonché degli studi professionali**, con la sola eccezione delle attività relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

Si raccomanda inoltre di **provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea** anche ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro ancora aperti. Le strutture sanitarie saranno chiamate ad attuare un **monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro**.

L'[ordinanza n. 515](#) del 22 marzo 2020, in vigore fino al 15 aprile, prevede **specifiche relative ai servizi di pubblica utilità o indifferibili**.




L'[ordinanza n. 4](#), emanata il **10 marzo ed in vigore fino al 3 aprile**, ha disposto la **quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva** per tutti coloro che arrivano nelle Marche dal 7 marzo dalle zone considerate dall'OMS a rischio epidemiologico e nelle zone indicate dal DPCM dell'8 marzo.

L'[ordinanza n. 5](#), emanata il **10 marzo**, specifica che **in caso di necessità lavorative e/o di salute le persone sono esentate dai limiti previsti** – relativamente agli spostamenti - dall'[ordinanza n. 4](#). L'[ordinanza n. 6](#), emanata il **10 marzo ed in vigore fino al 3 aprile**, specifica che le **misure previste dall'ordinanza n. 4 si applicano in particolare alle persone provenienti dalle Province di Pesaro e Urbino**.

L'[ordinanza n. 7](#), emanata il **12 marzo ed in vigore fino al 3 aprile**, disciplina la **razionalizzazione del trasporto ferroviario**, specificando all'interno del provvedimento i servizi soppressi. L'[ordinanza n. 8](#), emanata il **13 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento di revoca o atti governativi in tal senso**, dispone la **programmazione del trasporto pubblico locale su gomma**. L'[ordinanza n. 9](#) e l'[ordinanza n. 12](#), in vigore fino al **3 aprile**, forniscono specifiche sul **servizio ferroviario**.

Con la [delibera n. 320](#), emanata il **12 marzo ed in vigore fino al termine dell'emergenza**, viene **sospesa la specialistica ambulatoriale** salvo i casi previsti dalla delibera e **viene sospesa l'attività assistenziale programmata** (salvo i casi previsti dal provvedimento).
Reca infine **ulteriori disposizioni relative all'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.




L'[ordinanza n. 3](#), emanata l'8 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, ha disposto l'**obbligo** per tutti coloro che nei 14 giorni precedenti all'ordinanza abbiano soggiornato nelle zone indicate dal DPCM dell'8 marzo di **darne comunicazione entro 2 ore al medico curante osservando l'isolamento fiduciario per 14 giorni, con di spostamenti/viaggi**. Inoltre, la Regione dispone per l'**obbligo per i gestori dei servizi di trasporto di comunicare alle autorità sanitarie i nominativi dei soggetti che hanno usufruito del servizio di trasporto indicando la tratta di competenza**.

L'[ordinanza n. 4](#), emanata il 14 marzo ed in vigore fino al 25 marzo, dispone la revisione temporanea della programmazione del servizio del trasporto pubblico locale extraurbano. In particolare, il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario è ridotto del 50%.


L'[ordinanza n. 5](#), emanata il 14 marzo ed in vigore fino al termine del periodo emergenziale, reca disposizioni per l'invio delle ricette in via telematica – per la prescrizione di farmaci - alle farmacie da parte del medico, con riferimento alle persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a maggiore rischio epidemico.

L'[ordinanza n. 6](#), emanata il 14 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, reca disposizioni relative al **trasporto di beni e merci**. In particolare, **i soggetti**, impegnati nelle attività di trasporto dei beni di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, **che successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza soggiornino nei territori previsti dall'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, possono derogare** alle prescrizioni nell'ordinanza n. 3 a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti) sia durante il soggiorno nelle suindicate regioni che durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli lavorativi. Con l'[ordinanza n. 7](#), emanata il 15 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, si specifica che tali disposizioni riguardano le sole aziende che hanno sede legale o una delle sedi operative in uno dei Comuni della Regione Molise, nonché alle aziende che utilizzano per l'attività di trasporto personale residente in uno dei medesimi Comuni.



MOLISE/2

L'[ordinanza n. 8](#), emanata il 18 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, reca **ulteriori misure restrittive per il Comune di Montenero di Bisaccia**. L'[ordinanza n. 9](#) estende tali misure al Comune di Riccia mentre l'[ordinanza n. 10](#) prevede **misure restrittive per il territorio compreso nei Comuni di Pozzilli e Venafro** (in vigore fino al 5 aprile).




L'Unità di crisi ha diramato lo scorso 5 marzo una [comunicazione](#) a tutti i direttori delle aziende sanitarie della Regione che dispone **la sospensione degli interventi chirurgici ordinari e gli interventi sanitari** che implicano l'utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico.

Con un [comunicato](#) del **16 marzo 2020** è stato reso noto che tutte le aziende piemontesi del Trasporto Pubblico Locale hanno attivato **la riduzione dei servizi** richiesta dalla Mobility Emergency Unit, l'unità di lavoro costituita da Regione Piemonte, Agenzia della mobilità piemontese, Trenitalia e GTT per fronteggiare l'emergenza coronavirus. **Il servizio sarà limitato alla stregua di quanto garantito nel giorno festivo di sabato.**

L'[ordinanza n. 34](#) del **21 marzo 2020**, in vigore fino al **3 aprile**, prevede:

- la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- la **sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona** e le **attività artigianali di servizio** ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività;
- la **sospensione delle attività degli uffici pubblici, nonché degli studi professionali**, con la sola eccezione delle attività relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
- la **chiusura di tutte le strutture ricettive**, ad eccezione di quelle collegate alla gestione dell'emergenza.


Si raccomanda inoltre di **provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea** anche ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro ancora aperti. Le strutture sanitarie saranno chiamate ad attuare un **monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro.**



L'[ordinanza n. 4](#) del 4 marzo 2020, in vigore per un periodo di 6 mesi di cui al **DPCM del 1 marzo 2020**, dispone per l' Agenzia per la protezione civile, l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e per i corrispondenti dipartimenti dell'amministrazione provinciale, di **provvedere al reclutamento del personale necessario a far fronte all'emergenza; ad effettuare acquisti di beni e servizi; a stipulare rapporti locatizi ed infine a stipulare convenzioni con strutture ospedaliere pubbliche o private** al fine di reperire locali e servizi idonei a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

L'[ordinanza n. 10](#) del 16 marzo 2020 recepisce quanto disposto dai DPCM 9 marzo e 11 marzo – **ivi inclusi i termini d'efficacia** – prevedendo inoltre **misure per la riduzione del trasporto pubblico locale**.

L'[ordinanza n. 11](#) del 21 marzo 2020, dispone la **chiusura nei giorni di domenica e festivi le attività di vendita di generi alimentari** elencati nell'allegato n. 3 (all'interno dell'ordinanza). Inoltre, dispone misure relative **all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** per dotare sia il personale sanitario e assistenziale impiegato nella cura dei pazienti ovvero quello impiegato nell'adozione delle misure di contenimento del contagio sia la popolazione altoatesina così da contribuire all'azione di contrasto della propagazione del virus.




L'[ordinanza n. 157640](#), emanata il **9 marzo**, reca disposizioni relative ai **servizi socio-assistenziali e socio-sanitari**. In particolare, prevede la **sospensione della specialistica ambulatoriale**.

L'[ordinanza n. 167326](#) del **12 marzo 2020**, in vigore fino a nuovo provvedimento, disciplina la **rimodulazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, nonché del trasporto speciale a chiamata**.

L'[ordinanza n. 169301](#) del **15 marzo 2020**, in vigore fino a nuovo provvedimento, reca disposizioni per la **chiusura dei cantieri sul territorio provinciale**. In particolare, sono chiusi quei cantieri che per **proseguire l'attività necessitano di personale che non dispone di un medico di base sul territorio provinciale**. Sono **esclusi** i cantieri impegnati nella **realizzazione di opere necessarie ad assicurare i servizi pubblici essenziali**.

L'[ordinanza n. 174300](#) del **18 marzo** concerne **misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti ed obblighi informativi**.

L'[ordinanza n. 176798](#) del **20 marzo**, in vigore fino al **3 aprile**, prevede in particolare la **chiusura** – nei giorni di domenica e festivi – delle **attività di vendita di generi alimentari**, elencate nell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020.




L'[ordinanza n. 176](#), emanata l'8 marzo, ha stabilito l'**obbligo** per tutti i cittadini provenienti dal 7 marzo dalle zone identificate dal DPCM dell'8 marzo. L'[ordinanza n. 177](#), emanata l'8 marzo, specifica che sono **esenti dagli obblighi previsti dalla precedente ordinanza** gli addetti al trasporto merci, i trasfertisti abituali e i dipendenti di imprese edili e/o impiantistiche che operano in cantieri situati nelle zone di cui al DPCM dell'8 marzo.

La [disposizione n. 197](#), emanata l'11 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, **sospende le attività** dei centri semiresidenziali sanitari, sociosanitari e socioassistenziali. Vengono inoltre **sospese le attività ambulatoriali** garantite dai Presidi di Riabilitazione e dai Centri per soggetti affetti da autismo, **fatta eccezione per le prestazioni che non siano differibili** senza potenziale danno all'assistito.

La [disposizione n. 206](#) del 13 marzo, in vigore fino al 31 marzo, prevede la **sospensione dei ricoveri programmati sia chirurgici che medici** presso le **strutture private** (salvo i casi previsti nella disposizione) e la **sospensione di alcune attività in ambito ospedaliero**. Vengono infine disciplinate **limitazioni all'accesso alle strutture private**.

L'[ordinanza n. 178](#), emanata il 12 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, reca **limitazioni all'operatività di bus extraurbani e treni**. In particolare, **bus extraurbani e treni avranno orari ridotti** nelle fasce di minor richiesta e **dovranno utilizzare mezzi più grandi o garantire più corse nel resto della giornata** per mantenere le distanze di sicurezza tra i viaggiatori. Sono imposte inoltre **norme per la sanificazione dei mezzi**.

L'[ordinanza n. 182](#), emanata il 14 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, prevede l'**obbligo** per tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall'estero o dalle altre regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, **di comunicare tale circostanza al MMG/PLS e di osservare la permanenza domiciliare per 14 giorni**.




L'[ordinanza n. 2](#), in vigore dal 23 febbraio e per novanta giorni, prevede che i **controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria**, operati dal personale preposto, anche appartenente a organizzazioni di volontariato e protezione civile, **devono essere eseguiti**, secondo le indicazioni fornite dai competenti USMAF, **su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali** nei porti e aeroporti del territorio della Regione Sardegna.

L'[ordinanza n.4](#), emanata l'8 marzo, ha disposto **obblighi** per tutti i cittadini provenienti dall'8 marzo dalle zone identificate dal DPCM dell'8 marzo. **Nei porti e gli aeroporti i passeggeri provenienti dalle suddette zone sono tenuti a dichiarare il domicilio presso il quale osserveranno l'isolamento fiduciario.**

L'[ordinanza n. 5](#), emanata il 9 marzo ed in vigore fino al 3 aprile, dispone che **tutti i soggetti in arrivo**, nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza **hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni**. E' fatto **obbligo** ai vettori aerei e navali e alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di **acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati** a decorrere dal 24 febbraio 2020 sulle linee di collegamento con la regione.

L'[ordinanza n. 6](#), emanata il 13 marzo ed in vigore fino al 25 marzo, disciplina la **riduzione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL)**, avendo cura di mantenere in esercizio i soli collegamenti essenziali per ogni modalità di trasporto.

L'[ordinanza n. 9](#), emanata il 14 marzo ed in vigore fino al 25 marzo, reca **disposizioni attuative del decreto ministeriale sui trasporti da e per la Sardegna.**




L'[ordinanza n. 4](#), emanata l'8 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, ha disposto l'**obbligo** per i concessionari di trasporto **di acquisire e mettere a disposizione delle autorità i nominativi dei viaggiatori provenienti dalla Lombardia e dalle Province indicate nel DPCM dell'8 marzo per i quali è disposto l'isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di contatti e di spostamenti/viaggi.**

L'[ordinanza n. 5](#), emanata il 13 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, oltre a **recepire quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020**, reca disposizioni relative alle **limitazioni dei servizi di trasporto sull'intera isola nonché disposizioni per il personale della pubblica amministrazione.**

L'[ordinanza n. 6](#), emanata il 19 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, dispone in particolare la **chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati**, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. I **Sindaci**, con propria Ordinanza, **possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali**, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. Infine, **nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati.**

L'[ordinanza n. 7](#), emanata il 20 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, reca disposizioni per i **soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana a partire dal 14 marzo**, disposizioni per **soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare** ed infine **misure aggiuntive di contenimento e di accertamento epidemiologico.**




L'[ordinanza n.8](#), emanata il **6 marzo** ed in vigore per **90 giorni**, prevede:

- L'**interruzione dell'accesso alle strutture ospedaliere** per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria;
- La **limitazione dell'attività programmata**, sia istituzionale che in libera professione, nella misura che permetta la più ampia messa a disposizione di posti letto, in particolare, di letti tecnologici per pazienti complessi, che necessitano di monitoraggio dei parametri vitali, supporto respiratorio forzato ed invasivo e consenta di non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;
- Che **tutte le richieste di prelievi ambulatoriali** devono essere valutate in modo da limitare quanto più possibile i prelievi non indispensabili.

L'[ordinanza n. 10](#), emanata il **10 marzo** ed in vigore per **90 giorni**, demanda alla **Task force sanitaria** il compito di individuare le **misure straordinarie e temporanee di riassetto organizzativo della rete ospedaliera**, anche avvalendosi delle **strutture private accreditate**.

L'[ordinanza n. 11](#) del **13 marzo 2020**, in vigore fino al **25 marzo 2020**, reca disposizioni relative alla **rimodulazione del servizio di trasporto pubblico locale**, garantendolo fino alle **ore 19** e **sospendendo la vendita a bordo dei mezzi di tpl dei biglietti di corsa semplice**.

L'[ordinanza n. 12](#) del **15 marzo 2020**, in vigore fino al **3 aprile 2020**, reca **misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19**.




L'[ordinanza n. 14](#) del 17 marzo, in vigore per 90 giorni, dispone l'attuazione – da parte delle Aziende sanitarie e dei diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR - alle “Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e periospedaliero”, riportate nell'[allegato A](#).


L'[ordinanza n. 15](#) del 18 marzo, in vigore per 90 giorni, dispone per le **Aziende Sanitarie Locali**, di **individuare strutture alberghiere aventi funzione di strutture collettive di assistenza** per garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena. Le ASL e le Aziende ospedaliere possono altresì **individuare strutture ricettive per il personale medico e sanitario che necessita di isolamento rispetto ai propri familiari conviventi** sia perché risultato positivo al virus ma asintomatico, sia perché, ancorché negativo al virus, è opportuno che individui una sistemazione diversa dal proprio domicilio. Infine, le ASL dovranno sottoscrivere l'apposita [convenzione](#) con le strutture disponibili.

L'[ordinanza n. 16](#) del 18 marzo, in vigore per 90 giorni, reca l'approvazione del piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive.

L'[ordinanza n. 17](#) del 19 marzo, in vigore per 90 giorni, stabilisce che il **personale sanitario e i medici** dovranno utilizzare, ove disponibili, le **mascherine chirurgiche marcate CE UNI EN 149:2009**. **In assenza** di mascherine chirurgiche marcate CE, **devono essere utilizzate**, con le modalità indicate in [Allegato 3](#) **le mascherine TNT 3 veli Toscana 1**. Tali mascherine sono realizzate secondo le dimensioni, i materiali e le caratteristiche tecniche delle schede di cui al prototipo testato, come da [Allegato 1](#).



L'[ordinanza](#), emanata il 13 marzo ed in vigore fino al 25 marzo, prevede la **rimodulazione del trasporto pubblico locale** secondo quanto riportato nell'[allegato](#) all'ordinanza. L'[ordinanza n. 8](#) integra quanto disposto con la **disciplina del trasporto ferroviario**.



Con ordinanze [n. 28](#) e [29](#) del **12 marzo 2020** sono state fornite disposizioni per **la riduzione del servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma, acqua e ferro**, nel rispetto della garanzia dei servizi minimi essenziali. L'[ordinanza n. 30](#) integra quanto previsto con disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.

Con una [nota](#) del **13 marzo 2020, in vigore fino al 15 aprile 2020**, la Regione ha proceduto con la **sospensione dell'attività chirurgica non urgente** che richieda ricovero in terapia intensiva post operatoria, ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione delle condizioni cliniche dei pazienti, e la **sospensione delle attività di specialistica ambulatoriale pubblica e privata convenzionata** ad eccezione delle categorie temporali U (urgente) e B (breve) e degli ambiti materno infantile e oncologico.

L'[ordinanza n. 33](#) del **20 marzo, in vigore fino al 3 aprile**, prevede la **chiusura – nella giornata di domenica - degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari** esentati dalla sospensione disposta dal DPCM 11 marzo, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11 marzo. Sono escluse le farmacie, parafarmacie ed edicole.



Con l'[ordinanza n. 111](#), emanata il 15 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, si prevede di evitare ogni spostamento di persone in entrata verso il territorio regionale – ed ogni spostamento al di fuori della propria abitazione - **salvo che per motivi di necessità**. E' previsto il **divieto di assembramento** e l'**invito ai turisti non residenti a rientrare nelle proprie residenze**.

L'[ordinanza n. 117](#), emanata il 22 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, prevede **ulteriori misure restrittive per il Comune di Pontey**.

L'[ordinanza n. 115](#), emanata il 19 marzo ed in vigore fino a nuovo provvedimento, reca **disposizioni in materia di attività ambulatoriale**.

